

Pr. 273/18



**TRIBUNALE CIVILE DI ROMA**  
**XIV SEZIONE CIVILE – FALLIMENTARE**

Roma, 23-2-2018

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati  
di Roma  
Al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori commercialisti  
ed Esperti contabili di Roma  
Al Presidente del Consiglio Notarile del Distretto di Roma  
loro sedi  
e p.c. al Presidente del Tribunale  
ai giudici delegati ai fallimenti  
Al Direttore Amministrativo della Sezione Fallimentare  
Ai signori Curatori iscritti nell'elenco della Sezione Fallimentare

**1. Premessa**

Le presenti linee guida, elaborate dalla Sezione in apposita riunione, fanno seguito alla circolare del 6 settembre 2017 sul funzionamento del Portale nazionale delle Vendite pubbliche ed al Convegno del 30 ottobre 2017 sul “Nuovo regime delle vendite coattive”.

Premesso che sulla Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 2018 è stato pubblicato il decreto ministeriale 5 dicembre 2017 di “accertamento della piena funzionalità dei servizi del Portale delle vendite pubbliche” e su quella del 20 gennaio successivo il Provvedimento del 12 gennaio 2018 del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di adozione delle specifiche tecniche del Portale stesso,

si pone all'attenzione che:

a) dal 19 febbraio 2018 (30<sup>^</sup> giorno dalla pubblicazione delle predette specifiche tecniche) è obbligatoria la pubblicità delle vendite coattive sul Portale nazionale, a norma dell'art. 490 c.p.c.;

b) dal successivo 10 aprile 2018 tutte le vendite coattive (anche quelle immobiliari) devono svolgersi con modalità telematiche.

### **La pubblicità sul PVP (Portale delle vendite pubbliche).**

2.1 - E' noto che l'art. 490, co. 1, c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 13 del d.l. 27 giugno 2015, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015 n. 132) ha istituito il Portale delle vendite pubbliche; a loro volta gli artt. 530, co. 6, e 569, co. 4 c.p.c. (novellati dal d.l. 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119) prevedono che le vendite coattive, sia mobiliari che immobiliari, vengano effettuate con modalità telematiche (salvo che siano pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura).

2.2 – La pubblicità degli avvisi sul Portale delle vendite pubbliche (che, come detto, sarà obbligatoria dal 19 febbraio 2018) deve essere effettuata ad opera del soggetto legittimato alla pubblicazione stessa, ritualmente censito nei registri di cancelleria e cioè:

a) dai professionisti delegati ex art. 591 bis c.p.c. nelle procedure esecutive;

b) dal commissionario;

c) dai professionisti nominati nell'ambito delle procedure di insolvenza (come i curatori fallimentari ed i liquidatori nel concordato preventivo; si sottolinea che sono da ritenersi tenuti alla pubblicità sul portale tutti i soggetti che effettuano una vendita ai sensi dell'art. 182 l.f., anche nel caso in cui non sia nominato il liquidatore);

d) dai legali dei creditori, nei casi residuali in cui ad essi spetti la pubblicazione.

Ne consegue che tutti gli avvisi di vendita pubblicati dal 19 febbraio 2018 in poi dovranno essere pubblicizzati obbligatoriamente sul Portale delle Vendite pubbliche (rispettando il termine previsto che deve intercorrere prima della data della vendita).

**Pertanto, tutte le pregresse ordinanze di vendita o di delega alle vendite sono da intendersi automaticamente integrate con la suddetta previsione di legge.**

Tale obbligo grava sul soggetto che deve provvedere alla pubblicità (delegato, commissionario, curatore, liquidatore giudiziale, creditore, ecc.), anche se nell'ordinanza di vendita del giudice fallimentare e nel programma di liquidazione non ne sia stata fatta espressa menzione, trattandosi di previsione normativa immediatamente prescrittiva.

Sul punto va chiarito che la nuova disciplina deve ritenersi applicabile: A) alle vendite disposte dal G.D. ovvero dai professionisti delegati nei fallimenti vecchio rito; B) alle vendite competitive in qualsiasi forma previste nei PDL a norma dell'art. 107 comma primo L.F.; C) alle vendite disposte innanzi al G.D. ovvero delegate a professionista a norma dell'art. 107, comma secondo L.F.; D) alle vendite di beni mobili ed immobili disposte nell'ambito del concordato preventivo.

Alla luce di quanto sopra:

- per le vendite disposte dinanzi al GD **a norma dell'art. 108 L.F: vecchia formulazione (vecchio rito)** il curatore dovrà provvedere alla pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche dell'ordinanza di vendita del G.D.;
- per le vendite disposte dinanzi al GD **a norma dell' art. 107 comma secondo L.F** (nuovo rito), il curatore (anche a mezzo del professionista delegato o commissionario alle vendite) dovrà provvedere alla pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche **dell'ordinanza di vendita del G.D.** nell'ipotesi in cui la vendita sia stata fissata avanti al GD **ovvero**

dell'avviso di vendita del professionista delegato nell'ipotesi in cui sia stata delegata al professionista ex art. 591 bis cpc;

- il curatore dovrà provvedere alla pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche del **disciplinare di vendita (tutto il disciplinare o solo l'avviso?)** per le vendite competitive disposte a norma dell'art. 107 comma primo l.f.;
- il Commissario Giudiziale, il Liquidatore o comunque il soggetto chiamato ad effettuare la vendita nell'ambito del concordato preventivo dovrà provvedere alla pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche per le vendite disposte a norma dell'art. 182 co 1 o dell'art. 163 bis L.F.;

Sul piano operativo, poiché il Portale Delle Vendite riceve i dati per la pubblicazione esclusivamente dal "soggetto legittimato alla pubblicazione", si rappresenta che anche i soggetti che non sono organi della procedura dovranno essere inseriti nel SIECIC quali "ausiliario" ovvero "professionista delegato".

2.3 – L'art. 490, co. 1, c.p.c. non prevede alcun termine per effettuare la pubblicità sul Portale, ma è da ritenere, in analogia con quanto previsto dal secondo comma per la pubblicità su siti internet, che essa debba essere eseguita almeno 45 giorni prima della vendita (da estendere, prudenzialmente, a 60 giorni prima).

2.4 - La pubblicità sul Portale sostituisce esclusivamente l'affissione dell'avviso nell'albo dell'ufficio giudiziario prevista dal previgente art. 490 c.p.c., sicché è fatta salva ogni altra forma di pubblicità commerciale, disposta dal giudice nell'ordinanza di vendita o di delega alla stessa.

2.5 – La pubblicità sul Portale delle vendite pubbliche necessita del pagamento – per ogni tentativo di vendita - del contributo alla pubblicazione, pari ad € 100,00 per ciascun lotto.

L'adempimento di tale obbligo di legge dovrà essere assolto:

a) utilizzando i fondi attivi della procedura, richiedendo al G.D. la liquidazione di un congruo fondo spese (tenuto conto che la pubblicazione per ciascun lotto richiede un contributo di euro 100 e che prudenzialmente occorre coprire la pubblicazione di tre esperimenti di vendita) e successivamente aprendo un conto corrente presso un Istituto di Credito abilitato, in quanto inserito nel circuito indicato nella Specifiche Tecniche del PVP consultabili sul medesimo portale al fine di ottenere la necessaria Carta di Credito da utilizzare per il pagamento;

b) in caso di assenza di fondi della procedura, provvedendo, previa attestazione del GD che il Fallimento è privo di fondi ex art. 144 T. U. Spese di Giustizia, a richiedere la prenotazione a debito a norma 146 comma 1 T.U. Spese Giustizia, come prescritto dall'art. 18 bis stesso T. U.

Poiché la pubblicità va effettuata, come detto, circa 45-60 giorni prima della data della vendita, prudenzialmente la richiesta di autorizzazione per il pagamento del contributo va fatta 90 giorni prima di quella data.


Va infine precisato che ogni altra forma di pubblicità disposta nelle direttive di delega o inserita nel programma di liquidazione deve essere eseguita secondo quanto già previsto, ma solo dopo l'esecuzione della pubblicità sul Portale delle vendite pubbliche, che costituisce un passaggio obbligato.

Si allegano:

- brevi istruzioni pratiche per la pubblicazione sul PVP;
- appendice normativa.

Il presidente della Sezione

Dott. Antonino La Malfa



## Brevi istruzioni per la pubblicazione dell'avviso sul Portale

### FONTI

Il Portale delle vendite pubbliche, operativo dal 17 luglio 2017, è raggiungibile ai seguenti indirizzi:

<https://pvp.giustizia.it>

<https://venditepubbliche.giustizia.it>:

<https://portalevenditepubbliche.it>.

Le specifiche tecniche si trovano nella sezione "normativa", cui si accede da un link nella barra iniziale della pagina home.

In tale barra, digitando il link "faq", alla fine dell'elenco, si trova ulteriore link per il "manuale utente per l'inserimento e la gestione degli Avvisi di Vendita".

Sono ivi reperibili anche le istruzioni per il pagamento del contributo alla pubblicazione ed il caricamento della relativa ricevuta.

### ALCUNE AVVERTENZE

Al profilo "**Soggetto legittimato alla pubblicazione**" sono tecnicamente associate le funzionalità di inserimento e pubblicazione dell'avviso di vendita, il servizio di pagamento del contributo di pubblicazione e le funzionalità di gestione dell'esito e degli eventi significativi dell'avviso di vendita. La verifica della titolarità del soggetto legittimato alla pubblicazione alla gestione degli avvisi di vendita avviene mediante un servizio di cooperazione con i registri di cancelleria interni al Dominio Giustizia (SIECIC e SICID) e, ove necessario con i registri esterni al Dominio Giustizia (quali, ad esempio, il Registro delle Imprese ed il Registro dei pegni non possessori).

Il soggetto legittimato alla pubblicazione, all'atto dell'inserimento di un avviso di vendita, deve obbligatoriamente digitare i dati identificativi della procedura, per le vendite giudiziarie, oppure i dati identificativi del procedimento, se si tratta di vendita non gestita da un ufficio giudiziario.

**PERTANTO Solo dopo la verifica autorizzativa effettuata dal sistema Portale il soggetto legittimato alla pubblicazione accede alle pagine web di inserimento dei dati della vendita.**

#### ISTRUZIONI TECNICHE

Una volta effettuato il collegamento, per poter accedere alla sezione riservata occorre, di seguito:

-inserire la propria firma digitale;

-cliccare "accedi";

-digitare il proprio PIN (password principale per CNS);

-cliccare "accedi";

-specificare che l'accesso avviene quale soggetto legittimato alla pubblicazione;

-cliccare "accedi".

Si apre la pagina "ricerca inserzioni"

A quel punto occorre digitare sul pulsante "nuova inserzione" (sulla colonna di sinistra), e riempire i vari campi (in finestre successive, cui si accede con pulsante "conferma"), fino ad ottenere una schermata di riepilogo, ove occorrerà digitare:

"duplica" per conservare i dati nel sistema, in caso di ulteriori tentativi di vendita;

"carica RT" per immettere la ricevuta telematica di pagamento del contributo alla pubblicazione;

“pubblica” per terminare l’operazione di pubblicazione.

ATTENZIONE: terminata l’operazione con “pubblica”, il sistema non ammette correzioni. In caso di errori, dovrà pubblicarsi ex novo la vendita, pagando nuovamente il contributo.

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

### PUBBLICITA' SUL PORTALE DELLE VENDITE PUBBLICHE E VENDITE IMMOBILIARI TELEMATICHE

#### **Articolo 490 co.1° cpc**

Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere inserito sul portale del Ministero della giustizia in un'area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche"

(Comma sostituito dall'art. 13 co.1° lett b) n°1 del d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv. con modif. in l. 6 agosto 2015, n. 132).

#### **art. 23, comma 2, del d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv. con modif. in l. 6 agosto 2015, n. 132.**

2. Le disposizioni di cui L. all'articolo 13, comma 1, lettera b), numero 1) L. si applicano decorsi trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle specifiche tecniche previste dall'articolo 161-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

#### **Articolo 161 quater disp att c.p.c.**

Modalità di pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche.

I. La pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche e' effettuata a cura del professionista delegato per le operazioni di vendita o del commissionario o, in mancanza, del creditore pignorante o del creditore intervenuto munito di titolo esecutivo ed in conformita' alle specifiche tecniche, che possono determinare anche i dati e i documenti da inserire. Le specifiche tecniche sono stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e sono rese disponibili mediante pubblicazione nel portale delle vendite pubbliche. Quando la pubblicita'

riguarda beni immobili o beni mobili registrati, la pubblicazione non può essere effettuata in mancanza della prova dell'avvenuto pagamento del contributo per la pubblicazione, previsto dall'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

II. Il portale delle vendite pubbliche deve inviare all'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata, ad ogni interessato che ne ha fatto richiesta e si è registrato mediante un'apposita procedura disciplinata dalle specifiche tecniche di cui al primo comma, un avviso contenente le informazioni relative alle vendite di cui è stata effettuata la pubblicità.

III. Il portale delle vendite pubbliche provvede all'archiviazione e alla gestione dei dati relativi alle vendite in esso pubblicate.

IV. Il mancato funzionamento dei sistemi informatici è attestato dal responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.

**Art. 4, comma 3-bis, d.l. 3 maggio 2016, n. 59, conv., con modif., in l. 30 giugno 2016, n. 119**

3-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro il 30 giugno 2017, è accertata la piena funzionalità del portale delle vendite pubbliche previsto dall'articolo 161-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368. Il portale è operativo a decorrere dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale

## **CONTRIBUTO ALLA PUBBLICAZIONE**

**Articolo 18 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/2002 n. 115**

Pubblicità sul portale delle vendite pubbliche (1)

**Art. 18-bis**

1. Per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche di ciascun atto esecutivo per il quale la legge dispone che sia data pubblica notizia e che riguarda beni immobili o mobili registrati, e' dovuto un contributo per la pubblicazione dell'importo di euro 100 a carico del creditore precedente. Quando la vendita e' disposta in piu' lotti, il contributo per la pubblicazione e' dovuto per ciascuno di essi. Il pagamento deve essere effettuato con le modalita' previste dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193 , convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, con imputazione ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Quando la parte e' stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il contributo per la pubblicazione e' prenotato a debito, a norma e per gli effetti delle disposizioni del presente decreto. Per la pubblicazione relativa beni diversi da quelli di cui al primo periodo del presente comma, il contributo per la pubblicazione non e' dovuto.

2. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'importo del contributo per la pubblicazione e' adeguato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

3. Le entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, affluite all'apposito capitolo di cui al medesimo comma, sono riassegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, per il funzionamento degli uffici giudiziari nonche' per l'implementazione e lo sviluppo dei sistemi informatizzati.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*(1) Articolo aggiunto dall'articolo 15, comma 1, del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132*

Si comunichi ai curatori fallimentari iscritti all'elenco della Sezione e si pubblichi sul sito del Tribunale.

Il presidente della Sezione

Dott. Antonino La Malfa

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. La Malfa', written over the printed name.

## Gabriella Sardo

---

**Da:** Patrizia Zarlenga [patrizia.zarlenga@giustizia.it]  
**A:** 'Ufficio Posta'  
**Inviato:** giovedì 22 febbraio 2018 16:27  
**Oggetto:** Letto: 59-1163 int-21.2.18-Restituzioni somme FUG e versate all'entrata dello Stato o del bilancio dello Stato-istruz. operative

Il messaggio

**A:** Non disponibile  
**Oggetto:**